

LEGGE FALLIMENTARE = Konkursgesetz Italien
Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

La Legge Fallimentare: Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
(G.U. n. 81, 6 aprile 1942, Supplemento Ordinario)

[http://www.nemesistemi.it/Riferimenti legge norme normativa/legge e fallimentare regio decreto 16 marzo 1942 nr 267.asp](http://www.nemesistemi.it/Riferimenti_legge_norme_normativa/legge_e_fallimentare_regio_decreto_16_marzo_1942_nr_267.asp)

INDICE DELLA LEGGE FALLIMENTARE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo
1: Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata

Articolo
2: Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

Articolo
3: Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata

Articolo
4: Rinvio a leggi speciali

TITOLO II: DEL FALLIMENTO

Capo I: DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Articolo
5: Stato d'insolvenza

Articolo
6: Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

Articolo
7: Stato d'insolvenza risultante in sede penale

Articolo Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile

- 8:
Articolo **Competenza**
9:
- Articolo **Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa**
10:
- Articolo **Fallimento dell'imprenditore defunto**
11:
- Articolo **Morte del fallito**
12:
- Articolo **Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti**
13:
- Articolo **Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento**
14:
- Articolo **Facoltà del tribunale di sentire il debitore**
15:
- Articolo **Sentenza dichiarativa di fallimento**
16:
- Articolo **Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento**
17:
- Articolo **Opposizione alla dichiarazione di fallimento**
18:
- Articolo **Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami**
19:
- Articolo **Morte del fallito durante il giudizio di opposizione**
20:
- Articolo **Revoca della dichiarazione di fallimento**
21:
- Articolo **Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento**
22:
- Capo II: **DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO**
- Sezione
I: **DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE**
- Articolo **Poteri del tribunale fallimentare**
23:
- Articolo **Competenza del tribunale fallimentare**
24:

Sezione
II: *DEL GIUDICE DELEGATO*

Articolo
25: Poteri del giudice delegato

Articolo
26: Reclamo contro il decreto del giudice delegato

Sezione
III: *DEL CURATORE*

Articolo
27: Ruolo degli amministratori giudiziari

Articolo
28: Requisiti per la nomina a curatore

Articolo
29: Accettazione del curatore

Articolo
30: Qualità di pubblico ufficiale

Articolo
31: Poteri del curatore

Articolo
32: Intramissibilità delle attribuzioni del curatore

Articolo
33: Relazione al giudice

Articolo
34: Deposito delle somme rimesse

Articolo
35: Integrazione dei poteri del curatore

Articolo
36: Reclamo contro gli atti del curatore

Articolo
37: Revoca del curatore

Articolo
38: Responsabilità del curatore

Articolo
39: **COMPENSO DEL CURATORE: CALCOLA IL TUO COMPENSO!**

Sezione
IV: *DEL COMITATO DEI CREDITORI*

Articolo Nomina del comitato

40:

Articolo
41: Funzioni del comitato

Capo III: **DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO**

Sezione
I: **DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO**

Articolo
42: Beni del fallito

Articolo
43: Rapporti processuali

Articolo
44: Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento

Articolo
45: Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento

Articolo
46: Beni non compresi nel fallimento

Articolo
47: Alimenti al fallito e alla famiglia

Articolo
48: Corrispondenza diretta al fallito

Articolo
49: Obbligo di residenza del fallito

Articolo
50: Pubblico registro dei falliti

Sezione
II: **DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI**

Articolo
51: Divieto di azioni esecutive individuali

Articolo
52: Concorso dei creditori

Articolo
53: Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

Articolo
54: Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

Articolo
55: Effetti del fallimento sui debiti pecuniari

[Articolo](#)
[56:](#) **Compensazione in sede di fallimento**

[Articolo](#)
[57:](#) **Crediti infruttiferi**

[Articolo](#)
[58:](#) **Obbligazioni**

[Articolo](#)
[59:](#) **Crediti non pecuniari**

[Articolo](#)
[60:](#) **Rendita perpetua e rendita vitalizia**

[Articolo](#)
[61:](#) **Creditore di più coobbligati solidali**

[Articolo](#)
[62:](#) **Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto**

[Articolo](#)
[63:](#) **Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia**

[Sezione](#) ***DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI***
[III:](#) ***PREGIUDIZIEVOLI***

[Articolo](#)
[64:](#) **Atti a titolo gratuito**

[Articolo](#)
[65:](#) **Pagamenti**

[Articolo](#)
[66:](#) **Azione revocatoria ordinaria**

[Articolo](#)
[67:](#) **Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie**

[Articolo](#)
[68:](#) **Pagamento di cambiale scaduta**

[Articolo](#)
[69:](#) **Atti compiuti tra coniugi**

[Articolo](#)
[70:](#) **Beni acquistati dal coniuge del fallito**

[Articolo](#)
[71:](#) **Effetti della revocazione**

[Sezione](#) ***DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI***
[IV:](#) ***GIURIDICI PREESISTENTI***

[Articolo](#) **Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti**

- [72:](#)
[Articolo](#) **Vendita a termine o a rate**
- [73:](#)
[Articolo](#) **Contratto di somministrazione**
- [74:](#)
[Articolo](#) **Restituzione di cose non pagate**
- [75:](#)
[Articolo](#) **Contratto di borsa a termine**
- [76:](#)
[Articolo](#) **Associazione in partecipazione**
- [77:](#)
[Articolo](#) **Conto corrente, mandato, commissione**
- [78:](#)
[Articolo](#) **Possesso del fallito a titolo precario**
- [79:](#)
[Articolo](#) **Contratto di locazione di immobili**
- [80:](#)
[Articolo](#) **Contratto di appalto**
- [81:](#)
[Articolo](#) **Contratto di assicurazione**
- [82:](#)
[Articolo](#) **Contratto di edizione**
- [83:](#)
[Capo IV:](#) ***DELLA CUSTODIA E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' FALLIMENTARI***
- [84:](#)
[Articolo](#) **Apposizione dei sigilli**
- [85:](#)
[Articolo](#) **Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace**
- [86:](#)
[Articolo](#) **Cose non soggette all'apposizione dei sigilli**
- [87:](#)
[Articolo](#) **Rimozione dei sigilli e inventario**
- [88:](#)
[Articolo](#) **Presenza in consegna dei beni del fallito da parte del curatore**
- [89:](#)
[Articolo](#) **Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio**

[Articolo](#)
[90:](#) Esercizio provvisorio

[Articolo](#)
[91:](#) Anticipazioni delle spese dall'erario

[Capo V:](#) ***DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI
REALI MOBILIARI DEI TERZI***

[Articolo](#)
[92:](#) Avviso ai creditori per la verifica

[Articolo](#)
[93:](#) Domanda di ammissione al passivo

[Articolo](#)
[94:](#) Effetto della domanda

[Articolo](#)
[95:](#) Formazione dello stato passivo

[Articolo](#)
[96:](#) Verificazione dello stato passivo

[Articolo](#)
[97:](#) Esecutività dello stato passivo

[Articolo](#)
[98:](#) Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva

[Articolo](#)
[99:](#) Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa

[Articolo](#)
[100:](#) Impugnazione dei crediti ammessi

[Articolo](#)
[101:](#) Dichiarazioni tardive di crediti

[Articolo](#)
[102:](#) Istanza di revocazione contro crediti ammessi

[articolo](#)
[103:](#) Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili

[Capo VI:](#) ***DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO***

[Sezione](#)
[I:](#) ***DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO***

[articolo](#)
[104:](#) Inizio della liquidazione

[articolo](#)
[105:](#) Norme applicabili

Sezione *DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI*
II:

articolo
106: Modalità della vendita dei beni mobili

Sezione *DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI*
III:

articolo
107: Espropriazione in corso

articolo
108: Modalità della vendita degli immobili

articolo
109: Procedimento di distribuzione della somma ricavata

Capo *DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO*
VII:

articolo
110: Progetto di ripartizione

articolo
111: Ordine di distribuzione delle somme

articolo
112: Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

articolo
113: Ripartizioni parziali

articolo
114: Restituzione di somme riscosse

articolo
115: Pagamento ai creditori

articolo
116: Rendiconto del curatore

articolo
117: Ripartizione finale

Capo *DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA*
VIII: *FALLIMENTARE*

Sezione *DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO*
I:

articolo
118: Casi di chiusura

articolo Decreto di chiusura

[119:](#)

[articolo](#) Effetti della chiusura
[120:](#)

[articolo](#) Casi di riapertura del fallimento
[121:](#)

[articolo](#) Concorso dei vecchi e nuovi creditori
[122:](#)

[articolo](#) Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
[123:](#)

[Sezione](#) *DEL CONCORDATO*
[II:](#)

[articolo](#) Proposta di concordato
[124:](#)

[articolo](#) Esame della proposta e comunicazione ai creditori
[125:](#)

[articolo](#) Concordato nel caso di numerosi creditori
[126:](#)

[articolo](#) Voto nel concordato
[127:](#)

[articolo](#) Approvazione del concordato
[128:](#)

[articolo](#) Giudizio di omologazione
[129:](#)

[articolo](#) Sentenze di omologazione del concordato
[130:](#)

[articolo](#) Appello contro la sentenza
[131:](#)

[articolo](#) Intervento del pubblico ministero
[132:](#)

[articolo](#) Spese per omologazione
[133:](#)

[articolo](#) Rendiconto del curatore
[134:](#)

[articolo](#) Effetti del concordato
[135:](#)

[articolo](#) Esecuzione del concordato
[136:](#)

- [articolo](#)
[137:](#) Risoluzione del concordato
- [articolo](#)
[138:](#) Annullamento del concordato
- [articolo](#)
[139:](#) Provvedimenti conseguiti alla riapertura
- [articolo](#)
[140:](#) Gli effetti della riapertura
- [articolo](#)
[141:](#) Nuova proposta di concordato

Capo IX: DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO

- [articolo](#)
[142:](#) Effetti della riabilitazione
- [articolo](#)
[143:](#) Condizioni per la riabilitazione
- [articolo](#)
[144:](#) Procedimento di riabilitazione
- [articolo](#)
[145:](#) Condanne penali che ostano alla riabilitazione

Capo X: DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA'

- [articolo](#)
[146:](#) Amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori
- [articolo](#)
[147:](#) Società con soci a responsabilità illimitata
- [articolo](#)
[148:](#) Fallimento della società e dei soci
- [articolo](#)
[149:](#) Fallimento dei soci
- [articolo](#)
[150:](#) Versamenti dei soci a responsabilità limitata

Sezione II: DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI

- [articolo](#)
[151:](#) Società cooperative
- [articolo](#)
[152:](#) Proposta di concordato

articolo
153: Effetti del concordato della società

articolo
154: Concordato particolare del socio

Capo XI: **DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO**

articolo
155: Presupposti e norme applicabili

articolo
156: Organi e provvedimenti conservativi

articolo
157: Accertamento del passivo

articolo
158: Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili

articolo
159: Concordato

TITOLO
III: **CONCORDATO PREVENTIVO**

TITOLO
IV: **DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA**

TITOLO
V: **DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

TITOLO
VI: **DISPOSIZIONI PENALI**

Capo I: **REATI COMMESSI DAL FALLITO**

articolo
216: Bancarotta fraudolenta

articolo
217: Bancarotta semplice

articolo
218: Ricorso abusivo al credito

articolo
219: Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

articolo
220: Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito

articolo
221: Fallimento con procedimento sommario

[articolo](#) **Fallimento delle società in nome collettivo e in
222: accomandita semplice**

Capo II: REATI COMMESSI DAL FALLITO

[articolo](#) **Fatti di bancarotta fraudolenta
223:**

[articolo](#) **Fatti di bancarotta semplice
224:**

[articolo](#) **Ricorso abusivo al credito
225:**

[articolo](#) **Denuncia di crediti inesistenti
226:**

[articolo](#) **Reati dell'istitutore
227:**

[articolo](#) **Interesse privato del curatore negli atti del fallimento
228:**

[articolo](#) **Accettazione di retribuzione non dovuta
229:**

[articolo](#) **Omessa consegna o deposito di cose del fallimento
230:**

[articolo](#) **Coadiutori del curatore
231:**

[articolo](#) **Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni
232: senza concorso col fallito**

[articolo](#) **Mercato di voto
233:**

[articolo](#) **Esercizio abusivo di attività commerciale
234:**

[articolo](#) **Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari
235:**

**Capo III: DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO
PREVENTIVO, DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E
DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

[articolo](#) **Concordato preventivo e amministrazione controllata
236:**

[articolo](#) **Liquidazione coatta amministrativa
237:**

Capo IV: DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

[articolo](#) **Esercizio dell'azione penale per reati in materia di**
[238:](#) **fallimento**

[articolo](#) **Mandato di cattura**
[239:](#)

[articolo](#) **Costituzione di parte civile**
[240:](#)

[articolo](#) **Riabilitazione**
[241:](#)

TITOLO
I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo **Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e**
1: all'amministrazione controllata

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini della imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila . In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali .

Articolo
2: Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di

liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. [196](#).

Articolo 3: Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. [195](#).

Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.

Articolo 4: Rinvio a leggi speciali

L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.

TITOLO II: DEL FALLIMENTO

Capo I: DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Articolo 5: Stato d'insolvenza

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Articolo 6: Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio.

Articolo 7: Stato d'insolvenza risultante in sede penale

Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore del Re Imperatore che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

Articolo 8: Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile

Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento.

Articolo 9: Competenza

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel Regno anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono salve le convenzioni internazionali.

Articolo 10: Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

L'imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Articolo 11: Fallimento dell'imprenditore defunto

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto ali

effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

**Articolo
12: Morte del fallito**

Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.

Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.

**Articolo
13: Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti**

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.

Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria.

**Articolo
14: Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento**

L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle

sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Articolo 15: Facoltà del tribunale di sentire il debitore

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, può ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.

Articolo 16: Sentenza dichiarativa di fallimento

La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

Con la sentenza il tribunale:

- 1) nomina il giudice delegato per la procedura;
- 2) nomina il curatore;
- 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è ancora stato eseguito a norma dell'articolo [14](#);
- 4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
- 5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni 20 da quello indicato nel numero precedente, si procederà all'esame dello stato passivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. [7](#) o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto è comunicato al procuratore del Re Imperatore. che ne cura

l'esecuzione.

**Articolo Comunicazione e pubblicazione della sentenza
17: dichiarativa di fallimento**

La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il norme delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.

Nello stesso termine, uguale estratto è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale, relative al casellario giudiziario.

L'estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.

**Articolo
18: Opposizione alla dichiarazione di fallimento**

Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza .

L'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.

L'opposizione è proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.

L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

**Articolo
19: Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami**

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. [17](#).

La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente.

In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.

Articolo 20: Morte del fallito durante il giudizio di opposizione

Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. [12](#), osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile.

Articolo 21: Revoca della dichiarazione di fallimento

Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.

Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni .

Articolo 22: Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato.

Contro il decreto il creditore istante può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. la quale provvede in camera di consiglio. sentiti

il creditore istante e il debitore.

Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.

Capo II: *DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO*

Sezione I: *DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE*

Articolo 23: Poteri del tribunale fallimentare

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.

Articolo 24: Competenza del tribunale fallimentare

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.

Sezione II: *DEL GIUDICE DELEGATO*

Articolo 25: Poteri del giudice delegato

Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre:

1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del

patrimonio;

3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno;

4) autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;

5) provvede nel più breve termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore;

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo [35](#). L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi;

7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore;

8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione.

I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.

Articolo 26: Reclamo contro il decreto del giudice delegato

Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.

Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

Sezione III: *DEL CURATORE*

Articolo Ruolo degli amministratori giudiziari

27:

Presso ogni tribunale è istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali è scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della Corte di appello.

In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari.

Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto reale.

**Articolo
28: Requisiti per la nomina a curatore**

Non può essere nominato curatore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

**Articolo
29: Accettazione del curatore**

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione.

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

**Articolo
30: Qualità di pubblico ufficiale**

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

**Articolo
31: Poteri del curatore**

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.

Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunce di crediti e di diritti reali mobiliari.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.

**Articolo
32: Intramissibilità delle attribuzioni del curatore**

Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato.

Può essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilità.

**Articolo
33: Relazione al giudice**

Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato una esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.

**Articolo
34: Deposito delle somme rimosse**

Le somme rimosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.

In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.

**Articolo
35: Integrazione dei poteri del curatore**

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.

Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire diecimila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.

In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.

**Articolo
36: Reclamo contro gli atti del curatore**

Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante.

**Articolo
37: Revoca del curatore**

Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero.

**Articolo
38: Responsabilità del curatore**

Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'[art. 116](#).

**Articolo COMPENSO DEL CURATORE: CALCOLA IL TUO
39: COMPENSO!**

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

La liquidazione del compenso è fatto dopo l'approvazione del rendiconto e. se del caso. dopo l'esecuzione del

concordato. E' in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo.

**Sezione
IV: *DEL COMITATO DEI CREDITORI***

**Articolo
40: *Nomina del comitato***

Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'articolo 97; può essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.

Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato.

Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato.

**Articolo
41: *Funzioni del comitato***

Il comitato può essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno.

Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Capo III: DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO

Sezione I: DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO

Articolo 42: Beni del fallito

La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Articolo 43: Rapporti processuali

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

Articolo 44: Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Articolo 45: Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Articolo 46: Beni non compresi nel fallimento

Non sono compresi nel fallimento:

- 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;**
- 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;**
- 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli artt. 170 e 326 del codice civile;**
- 4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice civile;**
- 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.**

I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.

**Articolo
47: Alimenti al fallito e alla famiglia**

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, se è stato nominato, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

**Articolo
48: Corrispondenza diretta al fallito**

La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenerne quella riguardante interessi patrimoniali.

Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.

**Articolo
49: Obbligo di residenza del fallito**

Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.

Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.

**Articolo
50: Pubblico registro dei falliti**

Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.

Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.

Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.

Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.

**Sezione
II: *DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI***

**Articolo
51: Divieto di azioni esecutive individuali**

Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

**Articolo
52: Concorso dei creditori**

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal [Capo V](#), salvo diverse disposizioni della legge.

Articolo 53: Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative.

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Articolo 54: Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la

percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento .

**Articolo
55: Effetti del fallimento sui debiti pecuniari**

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente .

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.

**Articolo
56: Compensazione in sede di fallimento**

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.

**Articolo
57: Crediti infruttiferi**

I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a

decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

**Articolo
58: Obbligazioni**

Le obbligazioni emesse dalle società per azioni si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi.

Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo nominale, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto ciò che è stato pagato a titolo di rimborso di capitale.

**Articolo
59: Crediti non pecuniari**

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.

**Articolo
60: Rendita perpetua e rendita vitalizia**

Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.

Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.

**Articolo
61: Creditore di più coobbligati solidali**

Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

**Articolo Creditore di più coobbligati solidali parzialmente
62: soddisfatto**

Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.

Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

**Articolo
63: Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia**

Il coobbligato o fideiussore del fallito che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

**Sezione *DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI*
III: *PREGIUDIZIEVOLI***

**Articolo
64: Atti a titolo gratuito**

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

Articolo Pagamenti

65:

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

**Articolo
66: Azione revocatoria ordinaria**

Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

**Articolo
67: Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie**

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili. gli atti a titolo oneroso e

quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

**Articolo
68: Pagamento di cambiale scaduta**

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

**Articolo
69: Atti compiuti tra coniugi**

Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della celebrazione del matrimonio o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione.

Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio e i creditori non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo stesso contratto a favore del marito.

**Articolo
70: Beni acquistati dal coniuge del fallito**

I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui. Il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso.

Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non può aver luogo se questi prova la sua buona fede.

**Articolo
71: Effetti della revocazione**

Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito.

**Sezione *DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI*
IV: *GIURIDICI PREESISTENTI***

**Articolo
72: Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti**

Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo.

Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Il venditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto.

In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del

contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

**Articolo
73: Vendita a termine o a rate**

In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.

Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

**Articolo
74: Contratto di somministrazione**

Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72. Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute.

**Articolo
75: Restituzione di cose non pagate**

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto

facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

**Articolo
76: Contratto di borsa a termine**

Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

**Articolo
77: Associazione in partecipazione**

La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.

Egli è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.

**Articolo
78: Conto corrente, mandato, commissione**

I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

**Articolo
79: Possesso del fallito a titolo precario**

Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderle, l'avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.

Se il possesso della cosa è cessato dopo l'apposizione dei sigilli l'avente diritto può chiedere l'integrale

pagamento del valore della cosa.

Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.

**Articolo
80: Contratto di locazione di immobili**

Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di locazione d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per il compenso è privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile.

**Articolo
81: Contratto di appalto**

Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice delegato, non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni venti dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

La prosecuzione del rapporto non è consentita nel caso di fallimento dell'appaltatore, quando la considerazione della sua persona è stato un motivo determinante del contratto.

Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

**Articolo
82: Contratto di assicurazione**

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla

dichiarazione di fallimento.

**Articolo
83: Contratto di edizione**

Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

**Capo IV: *DELLA CUSTODIA E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE
ATTIVITA' FALLIMENTARI***

**Articolo
84: Apposizione dei sigilli**

Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il giudice di pace, procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. All'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore.

Per i beni che si trovano in altre località il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i giudici di pace competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal giudice di pace è trasmesso immediatamente al giudice delegato.

Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli può emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.

**Articolo
85: Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace**

Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace, che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.

**Articolo
86: Cose non soggette all'apposizione dei sigilli**

Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile:

1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa. se

questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto;

2) le scritture contabili;

3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossione;

4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'art. 34.

Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.

Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta.

**Articolo
87: Rimozione dei sigilli e inventario**

Il curatore deve chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni egli procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbale. Possono intervenire i creditori.

Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti ali intervenuti. Uno deali oriainali deve essere

depositato nella cancelleria del tribunale.

Articolo 88: Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore

Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia annotato nei pubblici registri.

Articolo 89: Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio

Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

Articolo 90: Esercizio provvisorio

Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando dall'interruzione improvvisa può derivare un danno grave e irreparabile.

Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare o di riprendere in tutto o in parte l'esercizio della impresa del fallito, indicandone le condizioni. La continuazione o la ripresa può esser disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si è pronunciato favorevolmente.

Se è disposto l'esercizio provvisorio a norma del comma precedente, il comitato dei creditori è convocato dal

giudice delegato almeno ogni due mesi per essere informato dal curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sulla opportunità di continuare l'esercizio. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori ne fa richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunità.

Il tribunale provvede in ogni caso con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentito il curatore.

Articolo 91: Anticipazioni delle spese dall'erario

Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese.

L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato.

Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito, che è tenuto dal cancelliere.

Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilità liquide.

Capo V: *DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI REALI MOBILIARI DEI TERZI*

Articolo 92: Avviso ai creditori per la verifica

Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le

disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.

Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel Regno l'avviso è rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel Regno, il giudice può prorogare il termine e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.

**Articolo
93: Domanda di ammissione al passivo**

La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi.

Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.

I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

**Articolo
94: Effetto della domanda**

La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento.

**Articolo
95: Formazione dello stato passivo**

Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato. Questi con l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente i crediti che

ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie.

I crediti indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.

Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'imputazione se non si vuole ammettere il credito.

Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato dall'art. 16, n. 5. I creditori possono prenderne visione.

**Articolo
96: Verificazione dello stato passivo**

Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5, è esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice. Sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa.

Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonché dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Il giudice ha in ogni caso facoltà di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.

**Articolo
97: Esecutività dello stato passivo**

Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice e

dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nel quarto comma dell'articolo precedente.

Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione.

Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 98: Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva

I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria presentando ricorso al giudice delegato .

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori oppositori e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto .

Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata

Possono intervenire in causa gli altri creditori.

Articolo 99: Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa

Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.

Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.

Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista dall'articolo 279, primo comma, del codice di procedura civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo tutto o in parte il credito contestato.

La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed è provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere dà immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile.

Il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed è ridotto della metà .

**Articolo
100: Impugnazione dei crediti ammessi**

Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato .

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma .

Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che il caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.

Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.

**Articolo
101: Dichiarazioni tardive di crediti**

Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice

delegato l'ammissione al passivo.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si sostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori.

Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli artt. 175 e seguenti del codice di procedura civile.

Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.

**Articolo
102: Istanza di revocazione contro crediti ammessi**

Se prima che sia chiuso il fallimento si scopre che l'ammissione di un credito o d'una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore può proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale, relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa.

L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa.

Il curatore può intervenire in giudizio.

Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati.

Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso

tribunale.

**articolo Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di
103: cose mobili**

Le disposizioni degli artt. da 93 a 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.

In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli artt. 95, 96 e 97.

Se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato può sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o separate, con cauzione o senza.

In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.

Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire.

Capo VI: *DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO*

**Sezione
I: *DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO***

**articolo
104: Inizio della liquidazione**

Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo è stato nominato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio della impresa, quando questo sia stato autorizzato.

Il curatore può essere autorizzato con decreto motivato dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma.

**articolo
105: Norme applicabili**

Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.

**Sezione
II: *DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI***

**articolo
106: **Modalità della vendita dei beni mobili****

Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.

In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.

**Sezione
III: *DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI***

**articolo
107: **Espropriazione in corso****

Se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante.

In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato.

Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore.

Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti è distribuita col prezzo degli immobili relativi.

**articolo
108: Modalità della vendita degli immobili**

La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa.

Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'articolo 578 del codice di procedura civile.

Il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti.

**articolo
109: Procedimento di distribuzione della somma ricavata**

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

**Capo
VII: *DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO***

**articolo
110: Progetto di ripartizione**

Il curatore, ogni due mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97, salvo che il giudice delegato stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti

per la procedura.

Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati.

I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto, rendendolo esecutivo.

**articolo
111: Ordine di distribuzione delle somme**

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.

**articolo
112: Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente**

I creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se però dalla sentenza pronunciata a norma dell'articolo 101 risulta che il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro

spettate nelle precedenti ripartizioni.

**articolo
113: Ripartizioni parziali**

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verifica;

2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonché ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;

3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;

4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.

**articolo
114: Restituzione di somme riscosse**

Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme rimosse con gli interessi legali.

**articolo
115: Pagamento ai creditori**

Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato.

**articolo
116: Rendiconto del curatore**

Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e

fissa l'udienza nella quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione della udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.

**articolo
117:** **Ripartizione finale**

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 113, se la condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza.

**Capo
VIII:** ***DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA
FALLIMENTARE***

**Sezione
I:** ***DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO***

**articolo
118:** **Casi di chiusura**

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di

ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.

**articolo
119: Decreto di chiusura**

La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.

Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito.

**articolo
120: Effetti della chiusura**

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

**articolo
121: Casi di riapertura del fallimento**

Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il Tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la metà.

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

**articolo
122: Concorso dei vecchi e nuovi creditori**

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

Restano ferme le precedenti situazioni a norma degli artt. da 93 a 103.

**articolo
123: Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori**

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 70, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.

**Sezione
II: *DEL CONCORDATO***

**articolo
124: Proposta di concordato**

Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito può proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al

giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore.

La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato è ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato limitatamente alle azioni già proposte dal curatore.

La cessione non è ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.

**articolo
125: Esame della proposta e comunicazione ai creditori**

Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con la indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti né superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta, in calce alla comunicazione.

Delle dichiarazioni di voto è presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato può sospendere la liquidazione.

Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissensi, deve essere raddoppiato.

**articolo
126: Concordato nel caso di numerosi creditori**

Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il giudice delegato a disporre

che la proposta di concordato, anziché comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali.

**articolo
127: Voto nel concordato**

Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene annullato o risolto, cessano gli effetti della rinuncia.

Sono esclusi dal voto o dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto.

**articolo
128: Approvazione del concordato**

Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti.

I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'art. 125 si ritengono consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto

di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'art. 125, non influisce sul calcolo della maggioranza.

**articolo
129: Giudizio di omologazione**

Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé non prima di quindici o non oltre trenta giorni. L'ordinanza è pubblicata per affissione.

I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.

All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito; quindi procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni.

Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare il comitato dei creditori.

**articolo
130: Sentenze di omologazione del concordato**

Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato.

La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.

Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.

La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.

Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

**articolo
131: Appello contro la sentenza**

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.

L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.

La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione.

Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa.

**articolo
132: Intervento del pubblico ministero**

Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.

**articolo
133: Spese per omologazione**

Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.

Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.

articolo Rendiconto del curatore

134:

Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116.

**articolo
135: Effetti del concordato**

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

**articolo
136: Esecuzione del concordato**

Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.

**articolo
137: Risoluzione del concordato**

Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soqgetta a gravame pronunzia

la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.

Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.

La risoluzione non può essere pronunciata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

**articolo
138: Annullamento del concordato**

Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Nessun'altra azione di nullità è ammessa.

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

**articolo
139: Provvedimenti conseguiti alla riapertura**

La sentenza che riapre la procedura a norma degli artt. 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo.

**articolo
140: Gli effetti della riapertura**

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.

Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

**articolo
141: Nuova proposta di concordato**

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito è ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non può essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.

Capo IX: *DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO*

**articolo
142: Effetti della riabilitazione**

La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.

Essa è pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio.

La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed è comunicata all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

**articolo
143: Condizioni per la riabilitazione**

La riabilitazione può essere concessa al fallito:

1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel

fallimento, compresi gli interessi e le spese;

2) che ha regolarmente adempiuto il concordato quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non può essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;

3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.

**articolo
144: Procedimento di riabilitazione**

L'istanza di riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità.

Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni.

Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.

Contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli oppositori e del pubblico ministero.

**articolo
145: Condanne penali che ostano alla riabilitazione**

In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.

Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunciare sull'istanza fino

all'esito del procedimento.

Capo X: DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA'

**articolo
146: Amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori**

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.

Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità, può disporre le opportune misure cautelari.

**articolo
147: Società con soci a responsabilità illimitata**

La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili .

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio .

Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.

**articolo
148: Fallimento della società e dei soci**

Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, ma può nominare più comitati dei creditori.

Il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti.

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

I creditori partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

**articolo
149: Fallimento dei soci**

Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.

**articolo
150: Versamenti dei soci a responsabilità limitata**

Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

**Sezione
II: *DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI***

**articolo
151: Società cooperative**

Nel fallimento di una società cooperativa con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo la pronuncia del decreto previsto dall'art. 97, può autorizzare il curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passività a norma dell'articolo 2263 del codice civile. I contributi dei soci non ritenuti agevolmente solventi sono posti a carico degli altri soci.

A tale fine il curatore forma un piano di riparto e lo

deposita nella cancelleria del tribunale dandone notizia ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono proporre osservazioni e contestazioni, anche relativamente alla qualità di socio o all'estensione della propria responsabilità, devono depositarle presso la cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del piano di riparto. Il giudice delegato, sentito il curatore e tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni, apporta al piano di riparto le modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie. Il piano di riparto è dichiarato esecutivo con decreto del giudice ed è depositato in cancelleria, dove ogni interessato può prenderne visione.

Chi ha contestato la qualità di socio o l'estensione della propria responsabilità può, entro quindici giorni dal deposito del piano di riparto in cancelleria, proporre opposizione davanti al tribunale in contraddittorio del curatore. L'opposizione non sospende l'esecuzione del piano di riparto nemmeno nei confronti dell'opponente. In ogni altro caso è ammesso il reclamo a norma dell'art. 26.

Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano di riparto risulti non facilmente realizzabile, può essere formato un piano di riparto supplementare secondo le disposizioni dei commi precedenti.

Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'art. 1299 del codice civile, nonché il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo l'estinzione delle passività.

Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su proposta del curatore, può in qualunque tempo ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci stessi.

**articolo
152: Proposta di concordato**

La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

La proposta e le condizioni del concordato nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la

maggioranza assoluta del capitale, e nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratori.

**articolo
153: Effetti del concordato della società**

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.

Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.

**articolo
154: Concordato particolare del socio**

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

Capo XI: *DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO*

**articolo
155: Presupposti e norme applicabili**

Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire cinquantamila , il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario.

Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire 1.500.000, il giudice deve informare il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.

Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.

**articolo
156: Organi e provvedimenti conservativi**

E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori.

Può essere omessa l'apposizione dei sigilli.

**articolo
157: Accertamento del passivo**

Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere.

L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, e chiunque può prenderne visione.

Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.

Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le contestazioni dei creditori ammessi da parte di altri creditori.

Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo, pronuncia unica sentenza.

**articolo
158: Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili**

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.

**articolo
159: Concordato**

La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.

Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.

Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame.

**TITOLO
III: CONCORDATO PREVENTIVO**

**TITOLO
IV: DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA**

**TITOLO
V: DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

**TITOLO
VI: DISPOSIZIONI PENALI**

Capo I: REATI COMMESSI DAL FALLITO

**articolo
216: Bancarotta fraudolenta**

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di

favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

**articolo
217: Bancarotta semplice**

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

- 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;**
- 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;**
- 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;**
- 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;**
- 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.**

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

**articolo
218: Ricorso abusivo al credito**

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

**articolo
219: Circostanze aggravanti e circostanza attenuante**

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

- 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;**
- 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.**

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

**articolo
220: Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito**

E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli art. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

**articolo
Fallimento con procedimento sommario**

221:

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

articolo Fallimento delle società in nome collettivo e in

222: accomandita semplice

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

articolo Fatti di bancarotta fraudolenta
223:

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, comma primo, del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

articolo Fatti di bancarotta semplice
224:

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

- articolo 225: Ricorso abusivo al credito**
Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
- articolo 226: Denuncia di crediti inesistenti**
Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
- articolo 227: Reati dell'institore**
All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
- articolo 228: Interesse privato del curatore negli atti del fallimento**
Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
- articolo 229: Accettazione di retribuzione non dovuta**
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 1.000.000 .

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
- articolo 230: Omessa consegna o deposito di cose del fallimento**

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 .

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 600.000 .

**articolo
231: Coadiutori del curatore**

Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

**articolo Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni
232: senza concorso col fallito**

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000 , chiunque, fuori dei casi di concorso di bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

**articolo
233: Mercato di voto**

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000..

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

**articolo
234: Esercizio abusivo di attività commerciale**

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000..

**articolo
235: Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari**

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

**DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO
Capo III: PREVENTIVO, DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E
DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

**articolo
236: Concordato preventivo e amministrazione controllata**

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

- 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;**
- 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;**
- 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;**
- 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.**

**articolo
237: Liquidazione coatta amministrativa**

L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, e 230.

Capo IV: DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

**articolo
238: Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento**

Per reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

E' iniziata anche prima del caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

**articolo
239: Mandato di cattura**

**articolo
240: Costituzione di parte civile**

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel

procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

**articolo
241: Riabilitazione**

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.

